

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

14/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Dipartimento della Funzione pubblica – Circolare F.L. 4/2012: contributo erariale per il personale in aspettativa sindacale anno 2011	2
Ministero dell’Interno – Documenti concernenti il federalismo fiscale comunale e provinciale – Comunicato del 28 marzo 2012	2
Divieto di pubblicazione on line dei dati personali sensibili anche se correlati ad un procedimento di contrasto all’evasione tributaria – Garante Privacy provv. N. 73/2012	3
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Chiarimenti sulla determinazione n. 7/2011 recante “Linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”	4
DURC – Intervento sostitutivo della stazione appaltante – Art. 4 D.P.R. n. 207/2010 – Nota INAIL del 21 marzo 2012	5
Novità in materia di IMU: Fabbricati rurali, Terreni agricoli, Immobili storici, proroga termini per aliquote e regolamento. Gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio	6

Dipartimento della Funzione pubblica – Circolare F.L. 4/2012: contributo erariale per il personale in aspettativa sindacale anno 2011

Per l'anno 2012 è nuovamente possibile presentare la certificazione per l'assegnazione del contributo in esame che era stato fiscalizzato nel corso dell'anno 2011 in applicazione delle disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale e che a seguito di un riesame presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), è stato ripristinato, escludendolo dalla operazione di fiscalizzazione.

Con la circolare in oggetto pertanto il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce le istruzioni per la richiesta, da parte dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle ex IPAB del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

La richiesta del contributo da parte di tutti gli enti interessati dovrà avvenire, come per gli anni passati, mediante compilazione di apposita certificazione.

Quest'ultima, sempre con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2011, dovrà contenere tutti gli elementi identificativi del personale dipendente interessato, l'ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l'aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, il periodo - relativo all'anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa l'aspettativa sindacale, nonché l'ammontare del contributo richiesto.

Nel presentare istanza di rimborso gli enti sono tenuti ad utilizzare il modello di certificazione allegato alla circolare F.L. 4/2012, reperibile su <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl4-12.html>.

Le certificazioni devono essere trasmesse alla Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine del 30 aprile 2012.

Ministero dell'Interno – Documenti concernenti il federalismo fiscale comunale e provinciale – Comunicato del 28 marzo 2012

Il Ministero dell'Interno rende noto che sulle pagine del sito internet della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale sono stati pubblicati i documenti concernenti il federalismo fiscale comunale provinciale per l'anno 2012. Il testo dei documenti può essere visualizzato alle seguenti pagine www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/ fra le voci della "Documentazione" denominate "federalismo fiscale municipale -Anno 2012" e " federalismo fiscale provinciale -Anno 2012".

In GU n. 75 del 29-3-2012 il Decreto concernente la certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2011 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

E' scaduto il 31 marzo 2012 il termine per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno per la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, della certificazione (del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista) relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2011.

Come previsto dal decreto in esame qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano, a decorrere dalla data di invio, solo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).

Qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente.

In fine decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione non può essere rettificata.

<p>Divieto di pubblicazione on line dei dati personali sensibili anche se correlati ad un procedimento di contrasto all'evasione tributaria – Garante Privacy provv. N. 73/2012</p>
--

Il Garante della Privacy ha ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato da un Comune che aveva pubblicato all'albo pretorio on line una deliberazione contenente il nome cognome, l'indirizzo di residenza, il numero e il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria provinciale concernente il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento ICI con la notizia della contestuale condanna alle spese.

Secondo l'Amministrazione Comunale i dati citati nella deliberazione non avrebbero causato la diffusione di dati personali sensibili trattandosi di un'operazione necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nel caso specifico, la lotta all'evasione dell'imposta comunale sugli immobili.

Il Garante della Privacy preliminarmente ha ricordato che ai fini della verifica della liceità delle modalità di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali è necessario attenersi al Provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19.

Come previsto dalle citate linee guida, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere pubblicate all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento.

Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile su www.garanteprivacy.it

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Chiarimenti sulla determinazione n. 7/2011 recante “Linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”

Con parere del 22 marzo 2012 l'AVCP ha fornito chiarimenti in materia di l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture.

Secondo quanto previsto nella determinazione dell'AVCP n. 7/2011, la stazione appaltante, al fine di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo corretto ed efficace, deve prendere in considerazione una serie di variabili, mettendo in atto una vera e propria strategia di gara, cercando di delineare *ex ante* i possibili scenari, alla luce dei diversi obiettivi da perseguire. In particolare, la stazione appaltante deve individuare nel bando di gara i criteri, i sub- criteri di valutazione ed i relativi pesi e sub-pesi, nonché i metodi di formazione della graduatoria in relazione alla risposta attesa dal mercato ed alla tipologia di servizi o di forniture.

Ai fini di una corretta valutazione delle offerte, occorre attribuire agli elementi di valutazione pesi equilibrati in modo da evitare di attribuire eccessiva preponderanza ad uno dei criteri, tale da escludere qualsiasi rilievo per tutti i restanti: in tal caso infatti la stazione appaltante baserebbe la propria valutazione sulla base di un unico criterio (per esempio il prezzo) mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si fonda su una pluralità di elementi tra loro integrati, come previsto dalla disciplina legislativa.

L'individuazione del corretto rapporto tra le due componenti, deve essere effettuata dalla stazione appaltante sulla base di una preliminare valutazione correlata:

- al mercato di riferimento ed alle tipologie di tecnologie presenti e dei relativi costi;
- al numero dei potenziali concorrenti in grado di garantire soluzioni idonee e qualitativamente rispondenti ai requisiti ricercati;
- al grado di puntualità delle specifiche tecniche poste a base di gara.

Il testo integrale del parere è consultabile su:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriSullaNormativa?portal:componentId=6163194&portal:type=render&portal:isSecure=false&anno=2012&action=elencoAttiPerTipoAnno&tipoAtto=5>

DURC – Intervento sostitutivo della stazione appaltante – Art. 4 D.P.R. n. 207/2010 – Nota INAIL del 21 marzo 2012

Come previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010, l'intervento sostitutivo nei contratti pubblici si concretizza nel pagamento da parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse Edili, dell'importo corrispondente all'inadempienza contributiva segnalata nel DURC.

Con la nota in oggetto l'INAIL illustrano gli aspetti dell'intervento sostitutivo che interessano direttamente l'Istituto, nonché le istruzioni operative da seguire in sede di prima applicazione della norma.

Ai fini dell'applicazione dell'intervento sostitutivo l'inadempienza contributiva indicata nel DURC riguarda un determinato "operatore economico", termine con cui si intende qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e che, ai fini del DURC, sia tenuto all'obbligo assicurativo nei confronti di INAIL ed INPS e, nel caso di imprese edili, anche nei confronti della Cassa Edile.

Con il termine "contratto pubblico" si intendono tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati ad una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un *dare* o un *facere* funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.

L'intervento sostitutivo deve essere attivato da tutte le stazioni appaltanti e, dunque, non solo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico - di cui all'art. 3, commi 25 e 26, del Codice - ma anche dagli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 29, 31, 32 e 33, del Codice.

Oggetto dell'intervento è il pagamento diretto agli Enti di quanto dovuto per le "inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva" nei confronti dell'operatore economico.

La somma che la stazione appaltante deve versare agli Enti deve essere trattenuta dal corrispettivo dovuto all'operatore economico, al netto delle ritenute di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

Secondo le indicazioni ministeriali, l'intervento sostitutivo può operare anche quando detto corrispettivo sia in grado solo in parte di "colmare" il debito contributivo indicato nel DURC.

In questo caso, la stazione appaltante attiverà l'intervento sostitutivo nei limiti del minor importo disponibile.

Nell'ipotesi in cui l'inadempienza accertata nel DURC riguardi più Enti e l'importo disponibile per l'intervento sostitutivo sia inferiore, come esplicitato dal Ministero, il pagamento nei confronti di ciascun Ente deve essere effettuato in proporzione alle rispettive irregolarità.

Una volta effettuato il versamento nei confronti degli Enti, la stazione appaltante non deve richiedere un nuovo DURC per il pagamento dell'eventuale somma residua all'operatore economico.

L'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per le inadempienze contributive dei subappaltatori ha come limite il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. Una volta soddisfatta, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria degli Enti nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento all'appaltatore regolare. Anche nel caso del subappaltatore, qualora l'importo dell'irregolarità indicata sul DURC sia superiore alla somma a disposizione della stazione appaltante, ai fini del pagamento agli Enti deve applicarsi il criterio proporzionale.

Il testo integrale della nota in esame è reperibile su:

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NEWS&nextPage=Primo_Piano/info972044236.jsp

Novità in materia di IMU: Fabbricati rurali, Terreni agricoli, Immobili storici, proroga termini per aliquote e regolamento. Gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio

Ancora novità in materia di IMU.

Nell'emendamento n. 4.1000, presentato il 29 marzo 2012 in commissione bilancio del Senato, vengono affrontate diverse questioni collegate all'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili.

Tra gli altri si segnalano le nuove esenzioni e/riduzioni per l'IMU agricola e la previsione di una proroga al 30 settembre del termine per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo (in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Di seguito il testo dell'emendamento

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).";

b) nel comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'imposta municipale propria."»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono soppresse; dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

c) al comma 5, le parole "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135";

d) al comma 8 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta e la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.";

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

d) alla lettera a) del comma 14 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

f) al comma 10, al penultimo periodo, dopo le parole: "30 dicembre 1992, n. 504", sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato.";

g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio.";

h) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Per l'anno 2012, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. e sulla base di tali dati possono operare un accertamento convenzionale provvisorio. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga

all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti allo gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.

12-quater. All'articolo 7, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppresse le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".

12-quinquies. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 ottobre";

i) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

c) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica la agevolazione di cui al comma 8-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5-sexies. Per le cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

5-septies. In aggiunta all'importo di riduzione del recupero previsto dall'articolo 13, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto di euro 235.150.000 per l'anno 2012 e di euro 164.050.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014.»;

d) al comma 3, dopo le parole «imposta municipale propria» sono aggiunte le seguenti: «relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.».

Conseguentemente

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

'4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.'».

Bergamo, 02 aprile 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord